

Deliberazione 2273

del 16 MAR. 2001

Oggetto: Liquidazione/pagamento indennizzo quote abbattimento capi ovi/caprini colpiti da febbre catarrale. Allevatore Sig. Pira Giuseppe

Il Direttore Generale

- acquisita** la legge 218/1998 unitamente alla nota 40168 del 15 Novembre 2000 dell'Assessorato all'Igiene e Sanità per gli indennizzi correlati all'abbattimento dei capi ovi/caprini colpiti da febbre catarrale
- atteso** che l'Amministrazione Comunale di Siliqua ha regolarmente emesso l'ordinanza di abbattimento n°31/2000 per i capi ovi-caprini di proprietà del Sig.Pira Giuseppe, codice fiscale PRI GPP 64M03 D947W, codice azienda IT078CA047
- considerato** che il Servizio Veterinario ha provveduto a verificare la determinazione n° 144/2001 per complessive lire 12.968.819 pari al 60% dell'importo dovuto a favore del Sig.Pira Giuseppe, codice fiscale PRI GPP 64M03 D947W, codice azienda IT078CA047, in quanto coerente con le normative vigenti
- recepito** il Decreto n° 2045/2000 dell'Assessorato all'Igiene e Sanità per i finanziamenti relativi alle indennità di liquidazione/pagamento per l'abbattimento dei capi ovi/caprini colpiti da febbre catarrale
- sentito** il Direttore Amministrativo unitamente al Direttore Sanitario



DELIBERA

- **Acquisire** agli atti aziendali copia dell'ordinanza municipale n°31/2000, unitamente a copia della determinazione municipale n°144/2001
- **Confermare** la liquidazione di lire 12.968.819 pari al 60% dell'importo dovuto a favore dell'Allevatore Sig.Pira Giuseppe codice fiscale PRI GPP 64M03 D947W, codice azienda IT078CA047
- **Demandare** al Capo Servizio Bilancio/Contabilità di provvedere al pagamento dell'importo sopra determinato mediante emissione Assegno Circolare non trasferibile
- **Determinare** che l'importo di lire liquidato/pagato venga imputato sul codice 440709 del vigente piano dei conti aziendali denominato "**Fondo indennizzo abbattimento capi ovi/caprini colpiti da febbre catarrale**".

DIRAMM

DIRSAN

ISP

ADD G.P.



Il Direttore Generale
Simeone
Simeone


Azienda Unità Sanitaria Locale
Carbonia

Si attesta che la deliberazione n° 1273 /2001 risulta affissa all'albo
legale aziendale, per dieci giorni, a decorrere

dal 19 MAR. 2001

al 28 MAR. 2001

Il Responsabile del procedimento
Carta



Il Responsabile Affari Generali





Comune di SILIQUA

Provincia di Cagliari

Ufficio di Polizia Municipale

Corso Repubblica 103 - 09010 SILIQUA - CA

DETERMINAZIONE N. 1111 del 10 2 GEN. 2001

IL SINDACO

VISTA il T.U. delle LL.SS. approvato con R.D. 27 luglio 1934 n.1265;

VISTO il Regolamento di Polizia Veterinaria, approvato con D.P.R. 08 febbraio 1954 n.320;

VISTA la Legge 23 dicembre 1978 n.833;

VISTA la Legge 23 gennaio 1968 n.34

VISTA la Legge 02 giugno 1988 n.218;

VISTO il Decreto del Ministero della Sanità 20 luglio 1989 n.298;

VISTO il Decreto del Ministero della Sanità 19 Agosto 1996 n.587;

VISTA la nota ARIS prot. n. 27791 del 30 Agosto 2000;

VISTA la propria Ordinanza n. 34 del 13 OTT. 2000 con la quale veniva disposto l'abbattimento e la distruzione degli ^{ovini}caprini colpiti da Febbre Catarrale degli Ovini;

VISTA la relazione di stima analitica del Servizio Veterinario della Az. U.S.L. N.7 DI Carbonia sui capi ovini/caprini abbattuti e distrutti in applicazione della Ordinanza Sindacale di cui sopra, di proprietà del Sig.

PIRA GIUSEPPE, nato a GAVOI il 03.08.1964

Residente in SILIQUA, Via/Loc. IS CANNAS

n. , codice fiscale PRI GPP64M03D944W

VISTO il listino della media dei prezzi per ciascuna specie e categoria rilevati dalla ISMEA nella settimana dal 28.08.00 al 17-11.00, che fa parte integrante del presente atto;

DETERMINA

In Lire 21.616.6934 (VENTUNOMILIONI SEICENTO QUATTORDICIMILASEICENTO NOVANTANOVE)

L'ammontare complessivo delle indennità da corrispondere al Sig. PIRA GIUSEPPE

Nato a GAVOI il 03.08.1964 residente nel Comune di SILIQUA

Via LOC. IS CANNAS n. codice fiscale n. PRI GPP64M03D944W

Siliqua 10 2 GEN. 2001

IL SINDACO



COMUNE DI SILIQUA

IL SINDACO

VISTA la propria Ordinanza n. 34 del 13 OTT. 2000 nella quale veniva disposto l'abbattimento degli ovini/caprini con sintomatologia clinica riferibile alla Blue Tongue di proprietà del Sig. PIRA GIUSEPPE

nato a GAVOI il 03.08.1964 e residente in SILIQUA

Via/Loc. IS CANNAS n. _____;

VISTO il Regolamento di Polizia Veterinaria 08 febbraio 1954 n. 320;

VISTA la Legge 02 giugno 1988 n. 218;

VISTO il Decreto del Ministero della Sanità del 20 luglio 1989 n. 298;

VISTA la nota ARIS prot. n.27791 del 30 agosto 2000;

ATTESTA

- 1) la piena esecuzione dell'Ordinanza Sindacale n. 34 del 13 OTT. 2000;
- 2) che il suindicato allevatore ha rispettato le norme stabilite dalle suindicate leggi sanitarie.

Siliqua, li, 2 GEN. 2001



IL SINDACO

[Handwritten signature]

Io sottoscritto Messo Comunale, certificato di aver notificato in data odierna il presente atto UFF. PM consegnandone copia a mani di Carlo Antonio elle

Il Messo Notificatore


Carlo Antonio

INTEGRAZIONI



Comune di SILIQUA
Provincia di Cagliari

Ufficio di Polizia Municipale
Corso Repubblica 103 - 09010 SILIQUA (CA)



ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE N. 31 DEL 13 OTT. 2000

Prot. n. 9276

(Art. 38 L. 08.06.1990 n° 142, e successive modificazioni e integrazioni)

IL SINDACO

VISTE le denunce di sospetto focolaio di Febbre catarrale degli ovini, **Blue Tongue** secondo la definizione scientifica internazionale, emesse dal Servizio Veterinario dell'Azienda U.S.L. n.7 di Carbonia in data 11.09.2000, n. prot.2372 in seguito agli accertamenti su alcuni ovini provenienti dagli allevamenti situati nel Comune di Siliqua;

RAVVISATA la necessità e l'urgenza di provvedere affinché possa essere limitata la diffusione dell'infezione nel territorio circostante per tutelare tutti gli allevamenti ovini e caprini non colpiti da tale malattia;

VISTO il T.U. delle LL.SS. 27.07.1934, n. 1265;

VISTO il Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. 08.02.1954, n. 320 e successive modificazioni;

VISTA la legge 23.01.1968, n.34;

VISTA la Legge 23.2.1978, n. 833;

VISTO il D.P.R. 24.05.1988, n.231;

VISTA la Legge 02.06.1988, n.218;

VISTO il D.M. 20.07.1989, n. 298;

VISTA la Legge Regionale 08.07.1985, n.15,

VISTA la Legge 08.06.1990, n.142;

VISTO il D. Lgs. 14.12.1992, n.86,

VISTA la Legge 22.02.1994, n.146;

VISTO il Decreto n. 502 /92 e successive modificazioni;

VISTO il D. Lgs. 31.03.1998, n.112;

VISTA l'Ordinanza Ministeriale del 10.04.1970 recante norme per la profilassi della febbre catarrale degli ovini (blue tongue);

VISTO il Decreto del D.P.R. 17.05.1996, n.362 recante norme per l'attuazione della direttiva 92/119/CEE relativa a "misure generali di lotta contro alcune malattie degli animali";

VISTA la nota del Min. della Sanità emanata con nota n.600.6/24461/82N/4457 del 28.08.2000 con la quale si dispone il divieto della movimentazione dei ruminanti domestici e selvatici al di fuori del territorio della Regione Sardegna;

TENUTO conto che l'applicazione dello stamping-out potrebbe provocare lo spostamento degli insetti vettori verso altri allevamenti al momento non colpiti e che lo stesso pone problemi per lo smaltimento delle carcasse;

CONSIDERATO che in attesa dell'adozione di ulteriori misure sanitarie occorre adottare urgenti azioni adeguate ad impedire la diffusione del contagio:

DICHIARA

ZONA INFETTA da febbre catarrale degli ovini (**Blue Tongue**) il territorio del Comune di Siliqua sito in località : CUNGIAU DE BASCIU - GUTTURU RUINAS- S. ALLENI- IS ARENAS- BERLINGHERI- MUSUNGIONIS- MEDAU SU CAMPU- SA MUSCIURIDDA- SEBATZU- SU CASTEDDU- MONTE ACCAS- S. MARIA- SA FORRAXIA- MONTE PALAU- TANCA MASI'- SU CUCCUMEO- RIU FENUGUS- ZINNIGAS- BERLINGHERI- NARBONI SARAI- SU PILLU- TANCA ROMITA- SA MANDARA-

ORDINA

A tutti gli allevatori presenti nel territorio di Siliqua a mantenere comportamenti, nell'espletamento delle loro attività, consoni ad evitare il diffondersi della Febbre catarrale degli ovini (Blue Tongue). Più precisamente ogni allevatore di ovini, caprini e bovini deve:

1. L'immediato abbattimento in loco degli ovini, dei caprini e bovini con sintomatologia clinica riconducibile alla febbre catarrale degli ovini (Blue tongue) nelle aziende dei proprietari segnalati dal Servizio Veterinario;
2. Sorvegliare il proprio bestiame, segnalando al Servizio Veterinario dell'Azienda U.S.L. N.7 di Carbonia, i casi sospetti e il numero di animali eventualmente già morti;
3. Trattenere in isolamento tutti gli animali sospetti di essere infettati, nei rispettivi locali di stabulazione o collocati in altri luoghi della medesima azienda;
4. Tenere conto del possibile ruolo di insetti vettori della malattia contro i quali dovrà essere adottata una radicale lotta di disinfestazione, utilizzando disinfettanti appropriati agli animali e ai luoghi;
5. Sotterrare in loco le carcasse di animali morti per malattia;
6. Astenersi ad effettuare movimenti all'esterno della propria azienda di animali delle specie sensibili (ovini, caprini e bovini), di carni, di carcasse, di mangimi, di deiezioni, di lettiere e di letame senza la preventiva autorizzazione del Sindaco, che sarà rilasciata previo il nullaosta del Servizio Veterinario competente;
7. Effettuare la disinfezione delle entrate e delle uscite dei locali o luoghi di permanenza del bestiame con adatte sostanze come l'idrato di calce al 20%.

Al Servizio Veterinario dell'Azienda U.S.L. N.7 DI Carbonia di effettuare tutti gli interventi necessari per debellare la febbre catarrale degli ovini (blue tongue). Più precisamente dovranno essere effettuati:

1. Il controllo ufficiale degli allevamenti affetti dalla malattia;
2. Il censimento, nelle aziende sospette di essere infettate dalla malattia, di tutte le categorie di animali delle specie sensibili, precisando per ciascuna di esse il numero di animali già morti, infetti o che potrebbero essere infettati o contaminati;
3. Un'indagine epidemiologica volta ad accertare tutti gli elementi conoscitivi sull'entità, durata e origini della malattia.

Le infrazioni alla presente Ordinanza, salvo le maggiori pene previste dal Codice Penale, verranno punite con le sanzioni amministrative pecuniarie da £.1.000.000 a £.5.000.000. Chiunque contravvenga all'obbligo di abbattimento degli animali è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria pari a £.300.000 per ogni capo non abbattuto.

Inoltre, i contravventori alle disposizioni del Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con Decreto Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n.320, sono soggetti a sanzione amministrativa pecuniaria da £.500.000 a £.2.500.000.

DEMANDA

Al Responsabile dell'Ufficio Tecnico, per il tramite di personale all'uopo incaricato, il compito di effettuare un corretto smaltimento delle carcasse degli animali abbattuti mediante incenerimento o infossamento come da D.Lgs. n.502/92.

La presente Ordinanza dovrà essere notificata ai seguenti Uffici e destinatari:

Albo sede

Sig. Prefetto di Cagliari

Procura della Repubblica di Cagliari

Assessorato Regionale Igiene e Sanità Servizio Sanitario - Cagliari

Provincia di Cagliari - Ass. Difesa dell'ambiente - Servizio Antinsetti - Cagliari

Servizio Veterinario Az.USL n. 7 Carbonia c/o Comune di Siliqua

Responsabile Servizio Veterinario Az. USL n° 7 - Carbonia

Responsabile Servizio Veterinario Az. U.S.L. N.8 - Cagliari

Direttore Generale Az. U.S.L. n.7 - Carbonia

Direttore Generale Az. U.S.L. N.8 - Cagliari

Stazione Carabinieri- Siliqua - Stazione Forestale -Siliqua - Ufficio di Polizia Municipale - sede

Ufficio Tecnico - sede

Comuni limitrofi: MUSEI-VILLAMASSARGIA-DOMUSNOVAS-IGLESIAS-CARBONIA-GONNESA- VALLERMOSA - BUGGERRU-FLUMINIMAGGIORE - UTA - VILLASPECIOSA.

Sigg. 1) LODDO GIOVANNI Az. Loc. GUNGIAU DE BASCIU - 2) SPADA GIAN PIERO Az. Loc. GUTTURU RUINAS - 3) PIRA GIUSEPPE Az. Loc. S. ALLENI - 4) LITTARRU RICCARDO Az. Loc. IS ARENAS - 5) CIDU FRANCESCO Az. Loc. BERLINGHERI - 6) PEDDIO MARIO Az. Loc. MUSUNGIONIS - 7) PEDDIO BENIAMINO Az. Loc. MUSUNGIONIS - 8) PEDDIO M. PINA Az. Loc. MUSUNGIONIS - 9) SFCCI GRECA Az. Loc. MUSUNGIONIS - 10) CIDU PIER PAOLO Az. Loc. S. ALLENI - 11) SPADA AGOSTINO Az. Loc. MEDAU SU CAMPU - 12) FRONGIA

MAURO Az. Loc. SA MUSCIURIDDA - 13) PINTORE SERGIO Az. Loc. SEBATZU - 14) FLORIS ANTONIETTA Az. Loc. SEBATZU - 15) PIZZALIS GIOVANNI Az. Loc. SU CASTEDDU - 16) FRAU GIAN FRANCO AZ. Loc. MONTE ACCAS - 17) FRAU RAFFAELE Az. Loc. MONTE ACCAS - 18) SOCIETA' F.LLI FRAU (RESPONSABILE FRAU CARLO) Az. Loc. MONTE ACCAS - 19) SANNA PATRIZIA Az. Loc. S. MARIA - 20) FLORIS P. PAOLO Az. Loc. SA FORRAXIA - 21) FLORIS SALVATORE FORTUNATO Az. Loc. SA FORRAXIA - 22) MELIS MARCO Az. Loc. MONTE PALAU - 23) FARA PAOLO Az. Loc. TANCA MASI' - 24) PIRA ANDREA Az. Loc. SU CUCCUMEO - 25) PIRA SALVATORE Az. Loc. SU CUCCUMEO - 26) OSANA ANTONELLA Az. Loc. SA MUSCIURIDDA - 27) LANCELLOTTI OTTAVIO Az. Loc. SEBATZU - 28) EREDI BACHIS ELIGIO Az. Loc. RIO FENUGUS - 29) FLORIS FILIPPO Az. Loc. ZINNIGAS - 30) ZANDA FRANCESCA Az. Loc. ZINNIGAS - 31) GUISO M. VERDINA Az. Loc. BERLINGHERI - 32) BACHIS EUGENIO Az. Loc. NARBONI SARAI - 33) PORCU PAOLO Az. Loc. NARBONI SARAI - 34) PORCU BRUNO Az. Loc. NARBONI SARAI - 35) GIOI GIOVANNA Az. Loc. SA MUSCIURIDDA - 36) PIRAS GIOVANNA Az. Loc. SU PILLU - 37) FAIS ANTONIO Az. Loc. TANCA ROMITA - 38) CHERCHI STEFANO Az. Loc. TANCA ROMITA - 39) FLORIS GIOVANNI Az. Loc. SA MANDARA - .

Tutti gli Agenti della forza pubblica, gli incaricati del servizio anagrafe bestiame, gli esercenti autotrasportatori in genere, ciascuno secondo la propria competenza sono incaricati della osservanza della presente ordinanza.

I contravventori saranno denunciati all'Autorità Giudiziaria e puniti ai sensi del vigente Testo Unico Legge Sanitaria.

Siliqua 13 OTT. 2000



Il Sindaco
[Handwritten signature]

Per copia conforme all'originale
Siliqua, li 13 DIC. 2000

* L' Impiegato Incaricato



[Handwritten signature]